

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 luglio 1963

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1961, n. 1981.

Istituzione di un Istituto tecnico industriale per la meccanica, per l'edilizia e per le costruzioni aeronautiche in Napoli
Pag. 3794

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 novembre 1962, n. 2084.

Modifiche allo statuto dell'Ente scolastico « Francesco Arsini », con sede in Ussita (Macerata)
Pag. 3800

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1963, n. 969.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Regina della Pace, nel comune di Forlì.
Pag. 3800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1963, n. 970.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni, in frazione Vighizzolo del comune di Montichiari (Brescia)
Pag. 3800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° luglio 1963.

Incarico all'on. Giulio Pastore, Ministro senza portafoglio, di presiedere il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 . . . Pag. 3800

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).
Pag. 3800

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Tivoli (Roma)
Pag. 3801

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Cascia (Perugia)
Pag. 3801

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Nuova delimitazione territoriale della stazione di cura, soggiorno e turismo di Spoleto (Perugia)
Pag. 3801

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Fiesole (Firenze)
Pag. 3802

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Autorizzazione alla Banca del Friuli, con sede in Udine, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni e frazioni delle provincie di Udine, Gorizia, Treviso, Venezia e Belluno
Pag. 3802

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1963.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° agosto 1953 concernente lo svolgimento dei corsi specializzati per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di meccanico navale di 2° classe per motonavi e di motorista abilitato.
Pag. 3803

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1963.

Modalità per la ricostruzione di fabbricati da parte di enti, in sostituzione di privati proprietari danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 e criteri relativi alle convenzioni da stipularsi tra i medesimi Pag. 3803

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri - Comunità europee:

Bando di gara n. 300, relativa alla fornitura e arredamento per attrezzatura di ambulatori. (Repubblica del Ciad).

Pag. 3804

Bando di gara n. 301, relativo alla costruzione ed attrezzatura dell'ospedale generale della Polinesia francese a Papeete (Taiti)

Pag. 3804

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Pag. 3804

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Pag. 3804

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Pag. 3805

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Pag. 3805

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica

Pag. 3805

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia

Pag. 3805

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli

Pag. 3805

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Adrano (Catania),

Pag. 3806

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori del concorso per titoli a trentuno posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961

Pag. 3806

Ufficio medico provinciale di Rieti: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore sanitario del dispensario dermocolitico del comune di Rieti,

Pag. 3806

Ufficio medico provinciale di Siena: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

Pag. 3807

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

Pag. 3807

Ufficio medico provinciale di Novara: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

Pag. 3808

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1961, n. 1981.

Istituzione di un Istituto tecnico industriale per la meccanica, per l'edilizia e per le costruzioni aeronautiche in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2186, con il quale viene approvato lo statuto e la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 970, con il quale viene istituita la sezione per costruttori aeronautici presso l'Istituto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di enucleare dall'Istituto tecnico « A. Volta » di Napoli le specializzazioni per meccanici, per edili e per costruttori aeronautici per dar vita ad un nuovo Istituto;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º ottobre 1961 è istituito in Napoli un Istituto tecnico industriale per la meccanica, per la edilizia e per le costruzioni aeronautiche.

Dalla stessa data presso l'Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli sono soppresse le specializzazioni per meccanici, per edili e per costruttori aeronautici e l'Istituto stesso resta ordinato sulle specializzazioni per la chimica industriale, per l'elettrotecnica e per le telecomunicazioni.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i due Istituti tecnici industriali di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Alle istituzioni di cui all'art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 4.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 115, art. 1, per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCALBA — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 1. — VILLA

IABELLA 4

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per la meccanica, l'edilizia e le costruzioni aeronautiche di Napoli

Numero dei corsi 7 { 3 per la meccanica
2 per l'edilizia
2 per le costruzioni aeronautiche

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
--	---------------------------	-----------	---

I. - Personale direttivo insegnante

1. Preside con insegnamento	1	—	Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una cattedra di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane ed educazione civica	7	—	Ciascuno nelle classi I e II di un corso
3. Lingua e lettere italiane ed educazione civica	7	—	Ciascuno nelle classi III, IV e V di un corso
4. Scienze naturali - Geografia	2	—	Ciascuno nelle classi I e II di tre corsi
5. Scienze naturali - Geografia	—	1	—
6. Lingua straniera . . .	2	—	Ciascuno nelle classi I e II di tre corsi
7. Lingua straniera . . .	—	1	—
8. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
9. Matematica	3	—	Ciascuno nelle classi I e II di due corsi
10. Matematica	2	—	Ciascuno nelle classi III e IV di tre corsi
11. Matematica	1	—	Nella I, II, III e IV classe di un corso
12. Fisica e laboratorio . . .	4	—	Ciascuno nelle classi di un corso ed in una classe di un altro corso
13. Fisica e laboratorio	—	1	—
14. Fisica applicata	—	1	—

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
16. Disegno Disegno tecnico	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'edilizia
17. Disegno	2	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso per la meccanica e, alternativamente, nella I o nella II classe del terzo corso per la meccanica
18. Disegno	1	—	Nella I e II classe di un corso per le costruzioni aeronautiche e, alternativamente, nella I o nella II classe dell'altro corso per costruzioni aeronautiche
19. Disegno	—	1	—
20. Chimica o laboratorio Chimica	2	—	Ciascuno nelle classi dei due corsi per le costruzioni aeronautiche o di due corsi per la meccanica
21. Chimica e laboratorio Chimica	1	—	Nelle classi di un corso per la meccanica e di un corso per l'edilizia
22. Chimica e laboratorio Chimica	—	1	—
23. Meccanica	1	—	Nelle classi dei due corsi per le costruzioni aeronautiche e dei due corsi per l'edilizia
24. Macchine a fluido macchine	1	—	Macchine a fluido nella IV e V classe dei due corsi per costruzioni aeronautiche e elementi di macchine nella IV classe di due corsi per la edilitia
25. Meccanica applicata alle macchine Macchine a fluido e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la meccanica

Segue TABELLA 4

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
26. Elettrotecnica	1	—	Nella IV classe dei tre corsi per la meccanica e di un corso per le costruzioni aeronautiche
27. Elettrotecnica	—	1	—
28. Tecnologia meccanica e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la meccanica
29. Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la meccanica
30. Topografia e disegno	—	1	—
31. Costruzioni edili, stradali e idrauliche Disegno di costruzioni	2	—	Ciascuno nella III e IV classe di un corso per la edilizia
32. Costruzioni edili, stradali e idrauliche Disegno di costruzioni	1	—	Nella V classe dei due corsi per l'edilizia
33. Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio tecnologico Impianto ed organizzazione del cantiere Estimo	2	—	Ciascuno nella classe di un corso per l'edilizia
34. Aerotecnica, costruzioni aeronautiche e laboratorio Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione	2	—	Ciascuno nella IV e V classe di un corso per le costruzioni aeronautiche
35. Aerotecnica, costruzioni aeronautiche e laboratorio Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione	—	1	—
36. Tecnologie aeronautiche e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per le costruzioni aeronautiche
37. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
38. Religione	—	2	—

Segue TABELLA 4

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II. — Personale insegnante tecnico-pratico			
1. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori al laboratorio di fisica	3	—	—
2. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori al laboratorio di chimica	2	1	—
3. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori al laboratorio di macchine a fluido	1	1	—
4. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori al laboratorio tecnologico meccanico	2	1	—
5. Insegnante tecnico-pratico coadiutore al laboratorio di tecnologia dei materiali e delle costruzioni	1	—	—
6. Insegnante tecnico-pratico coadiutore al laboratorio tecnologico aeronautico	1	—	—
7. Insegnanti tecnico-pratici per l'aggiustaggio	2	—	—
8. Insegnanti tecnico-pratici per le macchine utensili	2	—	—
9. Insegnante tecnico-pratico per la saldatura	—	1	—
10. Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
11. Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio montaggi dei costruttori aeronautici	—	1	—
12. Insegnante tecnico-pratico per l'officina motori dei costruttori aeronautici	—	1	—
13. Insegnante tecnico-pratico per l'officina lavorazione lamiera	—	1	—

Segue TABELLA 4

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
14. Insegnante tecnico-pratico per la lavorazione del legno nei corsi per l'edilizia	—	1	—
15. Insegnante tecnico-pratico per la lavorazione dei metalli nei corsi per l'edilizia	—	1	—
16. Insegnante tecnico-pratico coadiutore al laboratorio di aerotecnica e costruzioni aeronautiche	1	—	—
17. Insegnante tecnico-pratico per il cantiere edile	1	—	—
18. Insegnanti tecnico-pratici	3	1	—

III — *Personale amministrativo*

1. Segretario regionale economo	1	—	—
2. Applicati	10	—	—

IV. — *Personale di servizio*

1. Bidelli	16	—	—
----------------------	----	---	---

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

TABELLA B

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica, per la chimica industriale e per le telecomunicazioni « A. Volta » di Napoli

Numero dei corsi 8 { 2 per la chimica industriale
4 per l'elettrotecnica
2 per le telecomunicazioni

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I — <i>Personale direttivo e insegnante</i>			
1. Preside con insegnamento	1	—	Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane ed educazione civica	8	—	Ciascuno nelle classi I e II di un corso
3. Lingua e lettere italiane ed educazione civica	8	—	Ciascuno nelle classi III, IV e V di un corso
4. Scienze naturali Geografia	2	—	Ciascuno nelle classi I e II di tre corsi
5. Scienze naturali Geografia	—	1	—
6. Matematica	4	—	Ciascuno nelle classi I e II di due corsi
7. Matematica	2	—	Ciascuno nelle classi III e IV di due corsi per la elettrotecnica
8. Matematica	1	—	Nelle classi III e IV dei due corsi per le telecomunicazioni
9. Matematica	—	1	—
10. Lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi per la chimica industriale ed in un corso per la elettrotecnica
11. Lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi per la elettrotecnica
12. Lingua straniera	—	1	—
13. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—

Segue TABELLA B

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
14. Fisica e laboratorio Complementi di fisica e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi I, II e III di un corso per la chimica industriale e in una classe del biennio di un corso per le telecomunicazioni
15. Fisica e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi I e II di un corso per la elettrotecnica e nella I o nella II di un altro corso pure per l'elettrotecnica, alternandosi ogni anno
16. Fisica e laboratorio	1	—	Nelle classi I e II di un corso per l'elettrotecnica e, alternativamente, nella I o II classe di un corso per le telecomunicazioni
17. Fisica e laboratorio	—	1	—
18. Disegno	5	—	Ciascuno nelle classi di un corso e alternativamente nella I o nella II classe di un altro corso
19. Disegno	—	1	—
20. Disegno tecnico	1	—	Nelle classi III, IV e V dei due corsi per le telecomunicazioni
21. Chimica e laboratorio Chimica	2	—	Ciascuno nelle classi di due corsi per l'elettrotecnica
22. Chimica e laboratorio Chimica	1	—	Nelle classi dei due corsi per le telecomunicazioni
23. Chimica e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la chimica industriale
24. Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio	1	—	Nelle classi di un corso e nella IV e V dell'altro corso per la chimica industriale

Segue TABELLA B

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
25. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	2	—	Ciascuno nella III e IV classe di un corso per la chimica industriale
26. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	2	—	Ciascuno nella V classe di un corso per la chimica industriale
27. Chimica industriale, impianti chimici e disegno	2	—	Ciascuno nella IV e V classe di un corso per la chimica industriale
28. Elementi di meccanica e macchine	—	1	—
29. Meccanica e macchine a fluido Macchine	2	—	Ciascuno nelle classi di due corsi per la elettrotecnica e di un corso per la chimica industriale
30. Elettrotecnica generale	1	—	Nelle classi III e IV dei due corsi per le telecomunicazioni
31. Elettrotecnica generale	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la elettrotecnica e in una classe di un altro corso
32. Elettrotecnica e laboratorio	—	1	—
33. Telegrafia e telefonia	—	1	—
34. Misure elettriche e laboratorio	4	—	Ciascuno nelle classi III, IV e V di un corso per l'elettrotecnica
35. Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	4	—	Ciascuno: impianti e disegno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica e costruzioni, tecnologie e disegno nella classe III dello stesso corso
36. Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	2	—	Ciascuno nelle classi IV e V di due corsi per la elettrotecnica
37. Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche	1	—	Nelle classi III, IV e V dei due corsi per le telecomunicazioni

Segue TABELLA B

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
38. Radioelettronica - Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio	2	—	Ciascuno: radioelettronica nelle classi IV e V di un corso per le telecomunicazioni e misure nella classe V dello stesso corso
39. Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio	1	—	Nelle classi III e IV dei due corsi per le telecomunicazioni
40. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
41. Religione	—	2	—

Segue TABELLA B

Denominazione delle cattedre e dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
11. Insegnante tecnico-pratico per l'officina meccanica e il laboratorio montaggi	1	—	—
12. Insegnante tecnico-pratico per le macchine utensili	—	1	—
13. Insegnante tecnico-pratico per la cucina	—	1	—
14. Insegnante tecnico-pratico per la saldatura	—	1	—
15. Insegnanti tecnici-pratici	—	2	—

III — *Personale amministrativo*

1 Segretario ragioniere economo	1	—	—
2 Applicati	11	—	—

IV — *Personale ausiliario*

1 Bidelli	20	—	—
-----------	----	---	---

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

TABELLA C

Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici industriali sottoindicati

ISTITUTI

Contributo annuo dello Stato	Contributo annuo dello Stato
Istituto tecnico industriale per la meccanica, per l'edilizia e per le costruzioni aeronautiche di Napoli	L. 242.000.000
Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli per la chimica industriale, per l'elettrotecnica e per le telecomunicazioni	282.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

II — *Personale insegnante tecnico pratico*

1. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori al laboratorio di fisica	3	1	—
2. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori al laboratorio di chimica	3	1	—
3. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori al laboratorio di analisi chimica generale e tecnica	3	1	—
4. Insegnante tecnico-pratico coadiutore al laboratorio di complementi di chimica ed elettrochimica	1	—	—
5. Insegnante tecnico-pratico coadiutore al laboratorio di elettrotecnica	—	1	—
6. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori al laboratorio di misure elettriche	2	1	—
7. Insegnante tecnico-pratico coadiutore al laboratorio di misure elettriche ed elettroniche	1	—	—
8. Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
9. Insegnanti tecnico-pratici per l'aggiustaggio	2	—	—
10. Insegnanti tecnico-pratici per l'officina elettromeccanica e di impianti elettrici	2	—	—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 novembre 1962, n. 2084.**Modifiche allo statuto dell'Ente scolastico « Francesco Arsini », con sede in Ussita (Macerata).**

N. 2084. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche allo statuto dell'Ente scolastico « Francesco Arsini », con sede in Ussita (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1963, n. 969.**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Regina della Pace, nel comune di Forlì.**

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Forlì in data 10 agosto 1961, integrato con dichiarazione dell'11 marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia Regina della Pace, nel comune di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1963, n. 970.**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni, in frazione Vighizzolo del comune di Montichiari (Brescia).**

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 3 aprile 1961, integrato con dichiarazione dell'8 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni, in frazione Vighizzolo del comune di Montichiari (Brescia) e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° luglio 1963.**Incarico all'on. Giulio Pastore, Ministro senza portafoglio, di presiedere il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Giulio Pastore, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, è incaricato di presiedere il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e dall'art. 3 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1963

SEGNI**LEONE**

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963

Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 67. — FORTUNI

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.**Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).****IL MINISTRO****PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bassano del Grappa (Vicenza) in data 20 ottobre 1962, numero 126, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Decreta:**Art. 1.**

All'intero territorio del comune di Bassano del Grappa (Vicenza) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per l'amministrazione della stazione indicata all'articolo 1, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Bassano del Grappa, con sede in Bassano del Grappa.

Il prefetto di Vicenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1963

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo***FOLCHI***Il Ministro per l'Interno***TAVIANI***Il Ministro per le finanze***TRABUCCHI**

(6862)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Tivoli (Roma).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale del turismo di Roma in data 27 novembre 1962, n. 66, con la quale viene proposto il riconoscimento del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Tivoli;

Sentito il Consiglio comunale di Tivoli;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo.

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Tivoli (Roma) è conferito il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Tivoli, è istituita l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, con sede in Tivoli.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

FOLCHI

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

(6863)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Cascia (Perugia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cascia (Perugia) in data 18 ottobre 1959, n. 94/7, con la quale è stato proposto che ad una parte del territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Rilevato che nel territorio del comune di Cascia non vi sono speciali impianti che rispondono alle esigenze della tecnica terapeutica;

Decreta:

Art. 1.

Alla parte del territorio del comune di Cascia (Perugia), comprendente il capoluogo e la frazione Roccaporena, delimitata sulla carta topografica acquisita agli atti, è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per l'amministrazione della stazione indicata all'articolo 1, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cascia, con sede in Cascia.

Il prefetto di Perugia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

FOLCHI

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

(6864)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Nuova delimitazione territoriale della stazione di cura, soggiorno e turismo di Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale del turismo di Perugia in data 24 maggio 1962, n. 15, con la quale è stato proposto che il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo, conferito ad una parte del comune di Spoleto con decreti del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 gennaio 1948, 24 ottobre 1951 e 21 agosto 1954, venga esteso all'intero territorio del Comune stesso e ad una parte del territorio del comune di Campello sul Clitunno;

Sentiti i Consigli comunali interessati;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo conferito ad una parte del territorio del comune di Spoleto, con decreti ministeriali 15 gennaio 1948, 24 ottobre 1951 e 21 agosto 1954, è esteso all'intero territorio del Comune stesso ed alla parte del territorio

del comune di Campello sul Clitunno, comprendente le Fonti del Clitunno, delimitata sulla carta topografica acquisita agli atti.

Art. 2.

All'amministrazione della stazione indicata all'articolo 1 provvede l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto.

Il prefetto di Perugia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

FOLCHI

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

(6865)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Fiesole (Firenze).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fiesole (Firenze) in data 27 luglio 1961, n. 155, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Fiesole (Firenze) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per l'amministrazione della stazione indicata all'articolo 1, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Fiesole, con sede in Fiesole.

Il prefetto di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

FOLCHI

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per le finanze

TRABUCCHI

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Autorizzazione alla Banca del Friuli, con sede in Udine, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni e frazioni delle provincie di Udine, Gorizia, Treviso, Venezia e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca del Friuli, con sede in Udine;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca del Friuli, con sede in Udine, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Artegna, Aviano, Azzano Decimo, Buia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Clauzetto, Cordero, Cordenons, Cordovado, Faedis, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Maniago, Meduno, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia d'Udine, Polcenigo, Pontebba, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, Travesio, Tricesimo, Udine, Valvasone e Venzone, in provincia di Udine; Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado e Monfalcone, in provincia di Gorizia; Conegliano e Vittorio Veneto, in provincia di Treviso; San Donà di Piave, San Giorgio di Livenza (frazione del comune di Caorle) e Lido di Jesolo (frazione del comune di Jesolo), in provincia di Venezia; Pieve di Cadore in provincia di Belluno.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Friuli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1963

Il Ministro: Colombo

(6796)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1963.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° agosto 1953 concernente lo svolgimento dei corsi specializzati per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di meccanico navale di 2ª classe per motonavi e di motorista abilitato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1954, e successive modifiche;

Considerata l'opportunità che lo svolgimento dei corsi specializzati per il conseguimento dei titoli di « meccanico navale di seconda classe per motonavi » e di « motorista abilitato » sia affidato anche ad enti diversi da quelli elencati nell'art. 3 del citato decreto 1° agosto 1953;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1953, già modificato con i decreti ministeriali 5 luglio 1960 e 4 maggio 1963, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Lo svolgimento dei corsi può essere affidato ad istituti tecnici, alle scuole di avviamento professionale e ad altri istituti o scuole di istruzione od educazione marinara, statali o parificati, alle scuole dell'Ente nazionale educazione marinara, nonché ad altri Enti o Istituti indicati dal Ministro per la marina mercantile.

Roma, addì 10 luglio 1963

Il Ministro: DOMINÈDÒ

(6861)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1963.

Modalità per la ricostruzione di fabbricati da parte di enti, in sostituzione di privati proprietari danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 e criteri relativi alle convenzioni da stipularsi tra i medesimi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, n. 1465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1962, n. 1829;

Considerato che con decreti ministeriali sono determinati, a norma dell'art. 14 della cennata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, i Comuni maggiormente sinistrati dove la gestione INA-Casa, il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, le Amministrazioni comunali e provinciali, I.I.S.E.S., gli Istituti autonomi per le case popolari ed i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro sono autorizzati a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari, che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante;

Considerato che, a norma del citato art. 14, devono essere stabilite le modalità a cui gli enti suddetti dovranno attenersi nella ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli enti stessi ed i proprietari;

Visto il parere della Delegazione speciale per la ricostruzione e rinascita delle zone terremotate espresso con voto n. 5 in data 10 aprile 1963;

Decreta:

Art. 1.

La gestione INA-Casa, il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, le Amministrazioni comunali e provinciali, I.I.S.E.S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, nell'espletamento dei compiti che sono autorizzati a svolgere, in sostituzione dei proprietari interessati, dall'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dovranno attenersi alle modalità e ai criteri di cui ai seguenti articoli.

Convenzioni

Art. 2.

Gli enti stipuleranno con i proprietari apposite convenzioni.

Art. 3.

Con la convenzione, il proprietario dell'alloggio distrutto conferirà all'ente il mandato di sottoscrivere in nome e per conto del proprietario stesso la domanda di contributo, di chiedere l'anticipazione di una parte del contributo statale ai sensi dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e di esplicitare ogni altra attività amministrativa e tecnica intesa a conseguire la ricostruzione dell'immobile.

Potrà essere convenuto il termine per l'ultimazione dei lavori, fermo comunque il limite massimo di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Con la medesima convenzione il proprietario procederà inoltre alla cessione del contributo spettantegli e dell'eventuale premio di acceleramento e s'impegnerà a rimborsare all'ente costruttore, entro il termine di 15 anni ovvero entro il minor termine che sarà convenuto, e al tasso d'interesse del 4%, l'eventuale differenza fra il costo dell'alloggio — compresa l'aliquota per la spesa per l'acquisto dell'area edificatoria nonché la quota per spese generali — e l'importo del contributo erogato, ivi compreso il premio di acceleramento.

Qualora la ricostruzione avvenga su area diversa, nel costo dell'alloggio sarà computato il prezzo della nuova area, detratto il contributo eventualmente spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. Detto contributo formerà anch'esso oggetto di cessione all'ente da parte del proprietario.

Art. 4.

Ove l'alloggio distrutto appartenga indivisamente a più persone, l'attribuzione del nuovo alloggio sarà effettuata in conformità delle relative quote di condominio. Qualora appartenga a più persone pro-diviso, l'attribuzione sarà fatta indivisamente fra i comproprietari, restando l'ente liberato nei loro confronti.

Art. 5.

Gli enti potranno iscrivere ipoteca sugli alloggi ricostruiti, a garanzia della eventuale differenza fra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo erogato, ivi compreso il premio di acceleramento.

Modalità della ricostruzione

Art. 6.

La ricostruzione potrà essere eseguita nella stessa area sulla quale insisteva l'alloggio distrutto ovvero su area diversa.

Qualora si presenti la possibilità di un più razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, gli enti promuoveranno, anche attraverso opportuna opera di propaganda, la costituzione di consorzi e associazioni di fatto fra i proprietari interessati, allo scopo di realizzare comparti edificatori, comprensivi di più unità immobiliari.

La stessa azione promuoveranno gli enti, qualora il piano di ricostruzione o altro piano urbanistico preveda la formazione di comparti edificatori, salvo, in quanto applicabile, tramite il Comune, il disposto dell'art. 23 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 7.

I comparti dovranno essere costituiti da un numero di alloggi non inferiore a quello delle unità immobiliari distrutte e pertanto tenuto conto anche dell'eventuale ridimensionamento delle unità immobiliari, gli spazi all'uopo previsti dal piano di ricostruzione per le ricostruzioni in sito potranno essere integrati adeguatamente di spazi che l'ente curerà, di acquistare nello ambito delle zone di espansione, rispettando la definizione plano-volumetrica del piano approvato.

Art. 8.

Nella compilazione dei progetti, gli enti cureranno che la spesa, riferita a ciascun alloggio, non sia superiore a lire 3.500.000, ivi compresa l'aliquota per spese generali non superiore al 5%.

I progetti inoltre dovranno essere redatti nella stretta osservanza delle norme di edilizia antisismica, dei regolamenti edilizi comunali e delle prescrizioni di eventuali piani urbanistici.

Ciascuno dei costruendi alloggi dovrà avere i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Nel caso di comparti edificatori il progetto dovrà essere corredato anche dell'indicazione della ripartizione degli alloggi e delle quote di spesa fra i singoli proprietari.

Art. 9.

Intervenuto il decreto di approvazione del progetto, gli enti potranno chiedere al prefetto l'occupazione di urgenza, in pendenza del procedimento espropriativo, dell'area prescelta per la sua realizzazione.

Roma, addì 12 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(6807)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 300, relativo alla fornitura e arredamento per attrezzatura di ambulatori. (Repubblica del Ciad).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 98 del 29 giugno 1963, il bando di gara n. 300, relativo alla fornitura e all'arredamento per attrezzatura di 31 ambulatori. Luogo di consegna: Fort-Lamy (Repubblica del Ciad). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 3.000.000. Termine previsto per la consegna: 5 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Directeur de la Santé Publique du Tchad, Président de la Commission d'appel d'offres, B.P. 440, Fort-Lamy (Ciad) entro il 1° ottobre 1963 alle ore 13 locali. L'apertura delle buste avrà luogo alle ore 9 locali del 2 ottobre 1963, negli Uffici del Directeur de la Santé Publique e Fort-Lamy (Ciad).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6873)

Bando di gara n. 301, relativo alla costruzione ed attrezzatura dell'ospedale generale della Polinesia francese a Papeete (Taiti).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 98 del 29 giugno 1963, il bando di gara n. 301, relativo alla costruzione ed attrezzatura dell'ospedale generale della Polinesia francese a Papeete (Taiti). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei-PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFP 250.000.000.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Secrétaire du concours pour la construction et l'équipement de l'Hôpital général de la Polynésie Française, Service des affaires économiques et financières et du plan, de la Direction des Territoires d'Outre-Mer, 27, rue Oudinot, Paris 7e.

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6874)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1963, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 840.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6913)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1963, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 448.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6914)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1963, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.347.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6915)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale**

La dott. Silvia Carolina Agnese Burbi, nata a Bergamo il 15 dicembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Parma in data 18 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 aprile 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(6838)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**Avviso di rettifica**

Nel decreto ministeriale 8 maggio 1963 sulla « Ricostituzione dei Comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici per l'assicurazione obbligatoria e le malattie professionali in agricoltura e per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro presso l'I.N.A.I.L. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 luglio 1963, alla pag. 3446, prima colonna, art. 2, rigo 13-14, in luogo di « Pilati dott. Luigi » leggesi « Pilati dott. Giuseppe ».

(6872)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7974, in data 10 luglio 1963, il rag. Agostino Candussi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia, in sostituzione del prof. Lanfranco Zucalli.

(6878)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

139

Corso dei cambi del 22 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	621,81	621,55	621,57	621,50	621,50	621,83	621,405	621,80	621,84	621,50
\$ Can.	575,76	575 —	575,50	575,135	574,50	575,45	575 —	576 —	575,90	575 —
Fr. Sv.	143,80	143,85	143,84	143,825	143,80	143,87	143,825	143,82	143,85	143,80
Kr. D.	90,07	90,01	90,03	90,01	90,10	90,06	90 —	90,10	90,06	90,05
Kr. N.	87,01	86,98	86,98	86,94	87,05	87 —	86,96	87 —	87 —	87,02
Kr. Sv.	120,10	120,05	120,05	120,02	120 —	120,10	120,03	120,10	120,10	120,10
Fol.	172,59	172,55	172,52	172,485	172,50	172,60	172,52	172,60	172,60	172,50
Fr. B.	12,46	12,46	12,4625	12,45875	12,4575	12,46	12,457	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,90	126,88	126,85	126,81	126,90	126,91	126,82	126,90	126,90	126,80
Ist.	1741,42	1740,80	1740,70	1740,47	1740,25	1741,35	1740,40	1741,50	1741,45	1740,70
Dm. occ.	156,13	155,95	156,01	155,995	155,95	156,10	155,99	156,15	156,11	156,03
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,09	24,09	24,05	24,10	24,08375	24,10	24,10	24,09
Escudo Port.	21,71	21,70	21,70	21,70	21,79	21,72	21,69	21,72	21,73	21,71

Media dei titoli del 22 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	106,90	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,575
Redimibile 3,50 % 1934	90,40	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,25	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175	Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,575	Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,20	Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,825	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,10		

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA***UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 22 luglio 1963**

1 Dollaro USA	621,452	1 Franco belga	12,458
1 Dollaro canadese	575,062	1 Franco francese	126,815
1 Franco svizzero	143,825	1 Lira sterlina	1740,435
1 Corona danese	90,005	1 Marco germanico	155,992
1 Corona norvegese	86,95	1 Scellino austriaco	24,087
1 Corona svedese	120,025	1 Escudo Port.	21,695
1 Fiorino olandese	172,502		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Adrano (Catania)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Adrano (Catania);

Visto il decreto ministeriale in data 21 giugno 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Adrano (Catania), nell'ordine appresso indicato:

1. Gnoffo dott. Salvatore	punti	77,90	su 132
2. Palumbo dott. Gaetano		76,91	»
3. Rabacchino dott. Ferdinando		75,61	»
4. Panebianco dott. Gaetano		75,50	»
5. Bertinetti dott. Mario		75,47	»
6. Ganci dott. Rosario		74,30	»
7. Lo Iacono dott. Domenico		74 —	»
8. Genovese dott. Stanislao		73,21	»
9. Cacciatore dott. Vincenzo		72,85	»
10. Laudante dott. Carmine		71,28	»
11. Curcio dott. Antonio		71,27	»
12. Schiltzer dott. Pasquale		70,96	»
13. Cassano dott. Pasquale		70,80	»
14. Ferrigni dott. Giovanni		69,50	»
15. Zaccaria dott. Mario		69,38	»
16. Alagna dott. Gaetano		68,75	»
17. Mistrangelo dott. Pio		68,60	»
18. Coppa dott. Gerardo		67,92	»
19. Belvedere dott. Giuseppe		67,36	»
20. Fusca' dott. Cesare		66,78	»
21. Amelio dott. Enrico		66,72	»
22. Tollis Aldo		66,40	»
23. Mancini dott. Rocco		66 —	»
24. Piizzi dott. Tommaso		65,93	»
25. Coverlizza dott. Mario		65,22	»
26. Mandanici dott. Natale		65,19	»
27. Cusumano dott. Lorenzo		64,60	»
28. Maroncelli dott. Giulio		64,59	»
29. Verga' dott. Vincenzo		64,16	»
30. Montefusco dott. Gerardo		64 —	»
31. Finarelli dott. Arnaldo		63,42	»
32. Romano dott. Pasquale		63,06	»
33. Brancati Corrado		62,50	»
34. Pastore dott. Ettore		61,50	»
35. Poglio Secondo		61,45	»
36. Di Stefano Giuseppe		61,22	»
37. Nervo Carlo		61 —	»
38. Gasponi Vittorio		60,60	»
39. Marceca dott. Ignazio		60,27	»
40. Facondi Giovanni		59,74	»
41. Di Grazia Francesco		59 —	»
42. Bertino dott. Giuseppa		58,31	»
43. Trapani Leopoldo		57,56	»
44. Casazza Egidio		57,25	»
45. Sciuto Giuseppe		56,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1963

(6843)

D. Il Ministro: BISORI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori del concorso per titoli a trentuno posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7, del mese di luglio 1963, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 6 luglio 1963 il decreto ministeriale 13 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti, il 12 giugno 1963, registro n. 19 Finanze, foglio n. 142, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a trentuno posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961.

(6887)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore sanitario del dispensario dermoceltico del comune di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la deliberazione consiliare del comune di Rieti numero 58 del 20 marzo 1963, con cui si bandisce un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di direttore sanitario del dispensario dermoceltico del capoluogo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 60 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 30 novembre 1937;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1953, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di direttore sanitario presso il dispensario dermoceltico del comune di Rieti è costituita come appresso:

Presidente:

Goffredi dott. Oreste, vice prefetto.

Componenti:

de Sena dott. Michelangelo, medico provinciale capo;
Tommasi prof. dott. Vittorio, libero docente in clinica dermosifilopatica;

Vallani prof. dott. Arturo, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica;

De Santis dott. Vincenzo, ufficiale sanitario titolare del comune di Rieti.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità, presso l'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Roma ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Rieti.

Rieti, addì 8 luglio 1963

(6844)

Il medico provinciale: DE SENA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 782, in data 15 marzo 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281, nonché gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Mellaro dott. Emilio, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Jervolino dott. Paolo, medico provinciale;

Spoto prof. Pompeo, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Siena;

Giuntini dott. Tarquinio, specialista in ostetricia;

Ciacci Delfina, ostetrica condotta.

Segretario:

D'Orazi dott. Francesco, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Siena presso l'Ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Siena, addì 10 luglio 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(6845)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1009 in data 18 aprile 1962, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 539 in data 5 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1962;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960:

1. Leonarduzzi Della Chiave Mario	punti	61,544
2. Albano Giovanni		57,334
3. Torregiani Angelo		57,364
4. Verda Luciano		56,757
5. Balduzzi Gianfranco		56,223
6. Rapaglia Renzo		55,791
7. Vaccarella Carmelo		55,555
8. Rossi Giusto		55,367
9. Massone Antonio		54,563
10. Pinna Antonio		54,508
11. Mola Onorato		54,3118
12. Valentino Secondo		53,252
13. Pollini Bortolo		52,195
14. Ghiglione Pietro		52,099
15. Ghisleri Giuseppe		52,082
16. Martinelli Leonardo		52,008
17. Vallese Pietro		51,334
18. Garibaldi Dionisio		51,315
19. Grappiolo Celso		50,833
20. Villa Paolo		50,543
21. Taverna Walter		50,313
22. Curti Paride		50,275
23. Robotti Pier Luigi		49,9090
24. Sacchi Giovanni		49,490
25. Bartoglio Angelo		49,406
26. Testa Bernardo		49,329
27. Succi Giovanni		49,139
28. Maltoni Natalino		49,050
29. Boveri Michele		48,443
30. Camussi Giuseppe		48,411
31. Grillo Gerolamo		48,409
32. Bardoneschi Dino		48,3825
33. Bo' Vittorio		48,351
34. Perfumo Giorgio		48,263
35. Amoso Enrico		48,068
36. Rustichelli Giuseppe		47,750
37. Estienne Giovanni		46,806
38. Sparpagione Carlo		46,681
39. Gatti Giuseppe		46,430
40. Comba Terenzio		46,212
41. Cignetti Marino		46,190
42. Dieni Antonino		46,143
43. Taverna Pier Luigi		45,008
44. De Santolo Gianpiero		45 —
45. Ghibaudi Giuseppe		43,734
46. Leardi Aldo		43,723
47. Pizzorni G. Vittorio		43,627
48. Bernuzzi Giuseppe		43 —
49. Varaldo Giovanni		41,552
50. Lavazza Luciano		40,4545
51. Dellagiovanna Pietro		40,147

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 luglio 1963

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1988 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Vista le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

- 1) Leonarduzzi Della Chiave Mario: Alessandria (Mandrogne-Litta Par.-Cascinagrossa);
- 2) Albano Giovanni: Gavi (2ª condotta);
- 3) Torregiani Angelo: Ponzone-Cavatore (Consorzio);
- 4) Verda Luciano: Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 luglio 1963

Il medico provinciale: SIRCANA

(6791)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti
di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1962, n. 3938, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1962, n. 9516, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice; visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciute la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1961:

1. Martelli Francesco	punti 55,135 su 100
2. Bono Fausto	53,537
3. Tettoni Livio	53,311
4. Majo Marco	53,200
5. Majo Luigi	52,114
6. Tosi Elios	52,004
7. Mallè Giorgio	51,385
8. Coppi Eufisio	50,677
9. Vaccarella Carmelo	50,560
10. Gambaro Mario	50,171
11. Foracchia Arturo	48,534
12. Andorno Bruno	47,930
13. Roi Camillo	47,760
14. Vanotti Antonio	47,727
15. Bo Vittorio	47,451
16. Pihone Pier Giovanni	47,398
17. Neri Rosario	47,271
18. Martelli Agostino	46,813
19. Gabasio Delfino	46,686

20. Sacco Livio	punti 46,458 su 100
21. Mittino Mario	46,231
22. Beer Eugenio	45,828
23. Loni Carlo	45,477
24. Enoch Francesco	45,354
25. Rogate Umberto	45,086
26. Maroni Ello	44,488
27. Brunero Romualdo	44,180
28. Colnago Giuseppe	43,993
29. Besozzi Eugenio	43,978
30. Antonioli Michele	43,969
31. Rivarolo Feliciano	43,578
32. Zanetta Lorenzo	43,276
33. Gambaro Giuseppe	42,930
34. Mazzetti Gian Matteo	42,855
35. Barcellini Orazio	42,272
36. Venturello Giovanni	42,250
37. Mensa Romano	41,750
38. Montanini Antonio	41,250
39. Orlando Antonio	41,083
40. Sacchi Piero	39,840
41. Moia Giancarlo	39,439
42. Giarda Severino	39,377
43. Lavorato Angelo	39,340
44. Musci Domenico	39,150
45. Bassini Faustino	39,084
46. Pagani Pier Antonio	38,341
47. Dorsa Giorgio	36,363

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 8 luglio 1963

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1961;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alle condotte mediche dei Comuni a fianco di ciascuno indicate:

- 1) Martelli Francesco: comune di Romentino;
- 2) Bono Fausto: comune di Stresa-Ovest;
- 3) Tettoni Livio: comune di Biandrate;
- 4) Majo Marco: comune di Carpignano Sesia;
- 5) Majo Luigi: comune di Vespolate;
- 6) Tosi Elios: comune di Vaprio d'Agogna;
- 7) Coppi Eufisio: Consorzio medico di Bannio Anzino con San Carlo di Vanzone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Novara, dei Comuni e Consorzi interessati.

Novara, addì 8 luglio 1963

Il medico provinciale: LOMBARDO

(6792)